

I docenti dell'organico dell'autonomia contribuiscono alla realizzazione dell'offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento, come stabilito dall'*art. 1, comma 5, della Legge 107/2015*.

La legge 107, al comma 85, prevede altresì che con il personale dell'organico dell'autonomia si possano effettuare le sostituzioni fino a 10 giorni anche per supplenze per assenze fino a 10 giorni.

La legge 107, al comma 84, prevede che il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.

Si propone pertanto di utilizzare i docenti come sopra normato:

- nella scuola primaria una unità docente sarà assegnata al plesso Mazzini per organizzare il gruppo classe delle classi prima formato da ben 39 alunni di cui n.5 d.a. (di cui n.4 con articolo 3 comma 3 en.1 con articolo 3 comma 1) in tre classi a tempo ordinario;
- nella scuola primaria e secondaria le unità di organico dell'autonomia saranno utilizzate per la sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni e in attività di ampliamento dell'offerta formativa.